

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori AZZARÀ, ALIVERTI, COVIELLO,
SALERNO, TAGLIAMONTE, GUZZETTI, PINTO, PATRIARCA,
ZANGARA, DE CINQUE, REZZONICO, SARTORI, COVELLO,
PULLI e DI LEMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1990

Norme sulla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 5 maggio 1990

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge trova la sua ragione di essere nella necessità di predisporre risorse finanziarie e normative a favore dei territori colpiti dall'ultimo terremoto del 5 maggio 1990.

Ad oltre quattro mesi dall'evento sismico non si può, nè si deve ignorare la situazione di grave disagio in cui versano migliaia di persone che si sono trovate con le proprie abitazioni gravemente danneggiate dal sisma a meno di dieci anni dal disastroso terremoto dell'80.

Nè è pensabile che le amministrazioni locali possano continuare a far fronte con i fondi ordinari alla sistemazione provvisoria degli sfollati o addirittura al ripristino del patrimonio edilizio sia pubblico che privato gravemente danneggiato.

È pertanto doveroso intervenire legislativamente per disciplinare, attraverso una serie di interventi razionali e con criteri che prevengano qualsiasi manovra speculativa, il diritto dei cittadini a riparare le proprie abitazioni danneggiate e ad utilizzare strutture pubbliche (scuole, uffici, ospedali) che siano sicure dal punto di vista sismico.

A tale proposito è sembrato opportuno prevedere (articolo 5) un programma di interventi che il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dovrebbe attuare per il rafforzamento antisismico degli edifici pubblici.

Ma il vero problema che è emerso da un'«esperienza» ormai pluriennale in materia di terremoti è la consapevolezza che l'Italia è per gran parte un territorio

sismico e che l'unico sistema per eliminare le conseguenze finora subite dal patrimonio immobiliare, consiste in una graduale ma efficace opera di prevenzione.

Se si consentirà alla gente, così come stabilisce l'articolo 12 del presente disegno di legge, di adeguare sismicamente le proprie abitazioni, fornendo un minimo incentivo finanziario come partecipazione agli interessi, si riuscirà forse ad evitare l'enorme esborso di denaro pubblico che inevitabilmente lo Stato dovrà stanziare per ogni futura calamità.

Articolo 1. - Viene previsto lo stanziamento di un fondo straordinario a favore del Ministro per il coordinamento della protezione civile, per sopperire alle immediate esigenze sorte a seguito del terremoto del 5 maggio 1990.

Tale fondo è ripartito tra i comuni individuati nell'ordinanza emessa dallo stesso Ministro e sarà utilizzato per gli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità (demolizioni, puntellamenti eccetera) nonché per continuare a pagare fino al 31 dicembre 1990 le rette degli alberghi in cui sono ricoverate decine di famiglie destinatarie di ordinanze di sgombero, le cui spese sono attualmente a carico dei comuni.

Articolo 2. - L'articolo 2 dispone finanziamenti per attuare l'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal sisma.

La gestione di tale fondo è affidata ai comuni e agli enti pubblici territoriali interessati, mentre il coordinamento spetta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che recepisce e trasmette al CIPE il programma degli interventi predisposto dalle Regioni interessate sulla base dei fabbisogni indicati dai comuni.

Articolo 3. - Il ripristino degli immobili danneggiati avviene attraverso le norme e le modalità disposte dalle leggi n. 219 del 14 maggio 1981 e successive, coordinate nel testo unico 30 marzo 1990, n. 76, relative al terremoto del novembre '80 e febbraio '81.

Si è mantenuto lo stesso impianto per ragioni evidenti di opportunità che consigliano di non modificare procedure ormai collaudate da anni.

Per contenere il fenomeno nei suoi giusti limiti, il comma 2 dell'articolo stabilisce che il diritto ai contributi è subordinato alle risultanze delle schede di rilevamento del danno compilate dalle Commissioni previste dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Articolo 4. - Le domande di contributo saranno prodotte entro il 31 dicembre 1991, corredate da una documentazione tecnico-amministrativa, tra cui è da sottolineare la dichiarazione giurata del tecnico incaricato, di causalità del danno del sisma del maggio '90.

Articolo 5. - Sono previsti interventi a carico delle amministrazioni pubbliche per la ricostruzione o la riparazione del proprio patrimonio immobiliare, sempre secondo le disposizioni di cui alle leggi n. 219 del 1981 e successive, fissando criteri di priorità in ordine alla rilevanza strategica degli edifici.

Va sottolineato l'obbligo del referto ministeriale da inviare annualmente al Parlamento circa lo stato di attuazione della ricostruzione.

È disposta, altresì, l'attuazione di un programma annuale di adeguamento degli edifici pubblici ricadenti nei comuni colpiti dal terremoto del '90.

Articolo 6. - È quivi contemplata l'esenzione ILOR dei redditi dei fabbricati terremotati (perché distrutti, inagibili o inabitabili) ed è disposta la loro ininfluenza ai fini della formazione del reddito imponibile IRPEF e IRPEG, analogamente a quanto ancora avviene per gli immobili danneggiati dal terremoto dell'80.

Articolo 7. - Limitatamente ai comuni colpiti dal sisma, è ripristinata l'operatività dell'esenzione IVA nei confronti delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi posti in essere, in dipendenza di contratti anche d'appalto, per la ricostruzione o la riparazione dell'edilizia privata, abitativa o produttiva, nonché dell'edilizia pubblica.

L'esenzione è disposta anche per gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 1.

Articolo 8. - La disposizione riguarda la pianificazione territoriale, di importanza strategica ai fini della ricostruzione.

È dato termine fino al 31 dicembre 1991 ai comuni colpiti dall'ultimo terremoto, per dotarsi dei piani urbanistici già contemplati dall'articolo 28 della legge n. 219 del 1981 o di adeguare quelli esistenti alle nuove esigenze. Si tratta degli strumenti esecutivi, ovverosia piani di zona (in relazione agli edifici residenziali non ricostruibili in sito), piani di insediamento produttivo e piani di recupero (specie in relazione alle aree di sedime acquisite dal comune oltre che ai fini della ricostruzione degli edifici demoliti o da demolire e della ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati).

Le spese di redazione dei piani sono poste a carico del fondo di cui all'articolo 2.

Articolo 9. - È indicata la disciplina di controllo che, ai sensi della legge n. 219 del 1981, è affidata alle Regioni per quanto concerne, da un lato la conformità delle opere private realizzate con i contributi ai progetti approvati e dall'altro la osservanza delle norme edilizie in zona sismica, con particolare riguardo alla normativa tecnica emanata dal Ministro dei lavori pubblici.

Articolo 10. - Viene fatto obbligo ai comuni interessati di provvedere, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, ad istituire o adeguare il proprio ufficio tecnico, qualora ciò non sia già avvenuto a seguito delle norme emanate per il terremoto dell'80 (articolo 2 della legge n. 80 del 1984) per far fronte ai gravosi compiti in tema di ricostruzione che essi sono tenuti ad espletare.

Articolo 11. - In considerazione del fatto che l'ultimo evento sismico ha interessato zone già colpite dal terremoto dell'80, in

cui la ricostruzione non era stata completata, è verosimile l'ipotesi di aggravamento dei danni pregressi a carico di immobili già oggetto di contributo ai sensi della legge n. 219 del 1981 e per i quali i lavori non sono stati iniziati o sono ancora in corso.

In tal caso viene stabilita una maggiorazione di contributo, tramite perizie di variante e suppletive, anche in eccedenza al limite del 10 per cento prescritto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 1984.

Per evitare confusione di fonti finanziarie, si è ritenuto opportuno gravare i relativi oneri sul fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 219 del 1981.

Infine si è ritenuto opportuno, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'approvazione della variante, portare da 6 a 12 mesi la proroga per l'ultimazione dei lavori, concessa dal sindaco ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 1988.

Articolo 12. - Con questa norma si è inteso provvedere ad una reale opera di prevenzione, incentivando l'esigenza, avvertita da più parti, di adeguare sismicamente gli immobili di proprietà privata, situati nelle zone dell'intero territorio nazionale già dichiarate sismiche. In sostanza si offre ai cittadini la possibilità di accendere a tal fine mutui, per il pagamento dei cui interessi lo Stato contribuisce nella misura dell'8 per cento.

Articolo 13. - Con questo articolo si provvede alla copertura degli oneri complessivi previsti dal disegno di legge.

Articolo 14. - Al di là degli aspetti peculiari che trovano specifica disciplina nel presente disegno di legge, continuano ad applicarsi, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per far fronte alle immediate esigenze connesse agli interventi di prima necessità ed urgenza nei comuni colpiti dal terremoto del 5 maggio 1990 ed indicati nell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1907/FPC del 10 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1990, è assegnata la somma di lire 80 miliardi al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Il fondo di cui al comma 1 verrà destinato ai comuni di cui allo stesso comma per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela e salvaguardia della pubblica incolumità e per la sistemazione in alberghi delle famiglie dei senza tetto fino al 31 dicembre 1990.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile concorderà altresì incentivi ai sinistrati che abbiano ricevuto ordinanza di sgombero, che non riguardino opere di edilizia e che consentano loro di reperire una sistemazione autonoma fino al 31 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Per le esigenze connesse all'opera di ricostruzione e riparazione nei territori colpiti dal terremoto del 5 maggio 1990 di cui all'articolo 1 è destinata la complessiva somma di lire 800 miliardi.

2. il CIPE provvede a ripartire il fondo di cui al comma 1 tra i comuni predetti e gli altri enti pubblici territorialmente interessati su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Nella formulazione della proposta di cui al comma 2, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno recepisce i

programmi annuali di intervento predisposti dalle Regioni interessate sulla base delle indicazioni dei comuni e degli altri enti pubblici.

Art. 3.

1. Per la riparazione e ricostruzione, nonchè per l'adeguamento delle unità immobiliari, a qualunque uso destinate, per le quali non siano state richieste le provvidenze di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, danneggiate o aggravate dagli eventi sismici del maggio 1990 e ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, coordinate nel testo unico approvato con il decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. Ai fini della concessione dei contributi il danneggiamento delle unità immobiliari dovrà risultare dalle apposite schede di rilevamento compilate dalle Commissioni di cui all'ordinanza del Ministro per coordinamento della protezione civile n. 1907/FPC del 10 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. La domanda di contributo, da prodursi a cura dell'interessato a pena di decadenza entro il 31 dicembre 1991, è corredata da perizia giurata, redatta dal tecnico incaricato, contenente:

a) la dichiarazione di causalità del danno o del suo aggravarsi per effetto del terremoto del maggio 1990, ovvero da fenomeni naturali comunque connessi al sisma;

b) atto notorio o dichiarazione sostitutiva dello stesso attestante il possesso dell'immobile o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato;

c) elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;

d) progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;

e) computo metrico estimativo redatto sulla base di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12;

f) calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare;

g) determinazione del relativo contributo;

h) relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori.

Art. 5.

1. Le pubbliche amministrazioni procedono alla riparazione e ricostruzione del proprio patrimonio immobiliare sulla base dei criteri e delle modalità fissati dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, intervenendo prioritariamente sugli edifici pubblici di rilevanza strategica secondo il seguente ordine:

a) strutture ospedaliere;

b) strutture scolastiche;

c) case comunali;

d) edifici di proprietà pubblica adibiti a pubblici servizi.

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge e, sentite le Regioni interessate, propone al CIPE un programma operativo contemplante, fra l'altro, l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici di rilevanza strategica ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1.

Art. 6.

1. I redditi dei fabbricati che risultano distrutti, inagibili o inabitabili a causa di danni determinati, o aggravati dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, purchè alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate.

Art. 7.

1. Nei comuni di cui all'articolo 1 di applicano agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

2. Le medesime agevolazioni si applicano in relazione agli interventi di cui allo stesso articolo 1.

Art. 8.

1. I comuni di cui all'articolo 1, entro il 31 dicembre 1991, adottano qualora ne siano sprovvisti o, se del caso, adeguano gli strumenti urbanistici di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. Le spese per gli adempimenti di cui al comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 2.

Art. 9.

1. Allo scopo di verificare la conformità delle opere di interesse privato, realizzate con le provvidenze di cui alla presente legge, con i progetti approvati, nonchè al fine di controllarne la rispondenza alla normativa disciplinante l'edificazione in zona sismica, si applica quanto disposto al

riguardo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare gli interventi di cui al comma 1 dovranno essere rispondenti a quanto previsto dalle norme tecniche emanate dal Ministro dei lavori pubblici per le costruzioni in zona sismica.

Art. 10.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni di cui all'articolo 1 sono tenuti ad istituire o ad adeguare il proprio ufficio tecnico nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

Art. 11.

1. Nel caso di unità immobiliari, già danneggiate dagli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981, con danni aggravatisi in seguito a quello del 5 maggio 1990, per i quali sia stata prodotta domanda di contributo o siano iniziati i lavori ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, sono ammesse perizie suppletive che possono comportare variazioni in aumento anche in eccedenza del limite del 10 per cento previsto dall'articolo 3, comma 4-ter del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80. I relativi oneri gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. Nei casi di cui al comma 1, la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, potrà essere concessa fino ad un massimo di 12 mesi.

Art. 12.

1. Ai fini di un'adeguata opera di prevenzione nei comuni del territorio nazionale

dichiarati sismici per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità $S=12$, $S=9$ e $S=6$, viene disposto per l'adeguamento sismico del patrimonio immobiliare privato, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di 20 anni.

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1991 e in lire 600 miliardi per l'anno 1992, si provvede:

a) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Reintegro fondo per la protezione civile»;

b) quanto a lire 600 miliardi per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto compatibili con essa, si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.